



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Provincia di Bari

I SERVIZIO

SEGRETERIA GENERALE - RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 105 del 14/08/2013

Raccolta Ufficiale

N. 752

del 02/10/2013

OGGETTO: Controversia causa innanzi al Tribunale di Bari – sez. distaccata di Putignano tra il Comune di Castellana Grotte e l'Ing. Francesco Bellino. Liquidazione parcella in favore dell' Avv. Mario G. Guglielmi, difensore dell' Ente (debito fuori bilancio).

IL RESPONSABILE

Premesso:

che con deliberazione della Giunta Municipale n. 483 del 24.7.1986, vistata con presa d'atto dalla S.P.C. di Bari nella seduta del 25.7.1986 al n. 39496 veniva conferito all'Ing. Bellino Francesco l'incarico della redazione di un progetto di massima di £ 3.000.000.000 e di un progetto esecutivo di £ 1.000.000.000 per la realizzazione di un Istituto Professionale Alberghiero nel Comune di Castellana Grotte, con l'osservanza di quanto disposto nello schema di convenzione alla stessa allegato, con la condizione che il Comune restava esonerato "dalla corresponsione dei compensi professionali nel caso in cui l'opera per qualsiasi motivo, non venisse realizzata";

che nella medesima seduta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 29.7.1987, vistata con presa d'atto dalla S.P.C. di Bari allo stesso ingegnere veniva: 1) esteso l'incarico relativo alla progettazione preliminare variando l'importo del progetto da £ 3.000.000.000 a £ 11.333.000.000, confermando in ogni sua parte la deliberazione di affidamento n. 483/1986 e relativa convenzione; 2) contestualmente approvato il progetto generale dell'importo complessivo di £ 11.333.000.000 e contestualmente, 3) veniva incaricato l'ing. Bellino della direzione dei lavori e di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi contabili fino al collaudo; 4) incaricato il Sindaco della ricerca dei finanziamenti dell'opera;

che nella medesima seduta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 veniva anche approvato il progetto esecutivo – 1° stralcio – dell'importo di £ 1.000.000.000, e conferito sempre allo stesso tecnico progettista l'incarico della direzione dei lavori e di tutti gli adempimenti tecnico amministrativo-contabili fino al collaudo;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 621 del 15.7.1992 veniva conferito all'Ing. Bellino l'incarico della redazione del progetto esecutivo – 2° stralcio – per l'importo complessivo di £ 1.100.000.000 che veniva approvato con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 790 del 18.9.1992;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 1288 del 9.12.1994 veniva stabilito di autorizzare il progettista e l'Ing. Bellino Francesco alla redazione della perizia di variante e suppletiva senza aumento di spesa complessiva nei limiti ed alle condizioni di cui alle premesse e relative alla relazione dell'U.T.C. in data 4.11.1994;

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 31.5.1999 veniva stabilito di trasferire alla Provincia di Bari, ai sensi dell'art. 3 del decreto Ministeriale dell'Interno del 17.12.1996, l'immobile in costruzione della nuova sede dell'Istituto Professionale Alberghiero di Stato e di impegnare la Giunta Comunale affinché nella stipula del redigendo contratto, a sua volta impegni la Provincia ad assicurare sia la destinazione d'uso dell'immobile a sede dell'IPSSAR che il completamento di tutte le opere e i lavori previsti dal progetto al fine di assicurare la piena e completa funzionalità della struttura;

che l'unico rapporto contrattuale tra le parti era contenuto nella convenzione stipulata il 27.11.1996 tra il Sindaco, *pro tempore* e l'Ing. Bellino;

che con ricorso per decreto ingiuntivo datato 22.10.2001 l'ing. Bellino chiedeva al Giudice adito di condannare l'Ente al pagamento della parcella relativa gli onorari a Lui spettanti per le prestazioni professionali innanzi indicate e, pari, complessivamente, ad £ 744.151.512, somma al netto degli acconti percepiti per i progetti esecutivi;

che con decreto n. 271/2001 emesso in data 14.11.2001 il Giudice del Tribunale di Bari – Sez. Dist. di Putignano ingiungeva, così, al Comune di Castellana Grotte, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, di pagare all'Ing. Bellino Francesco, entro 40 giorni dalla data della notifica, la somma di £ 744.151.512, oltre gli interessi dal giorno 27.3.2000 e le spese della procedura monitoria, liquidate in complessive £ 3.916.600, oltre IVA e CAP come per legge, più 10% ex art. 15 T.P. fissando, altresì, il termine di 40 giorni per proporre opposizione;

che il ricorso e pedissequo decreto, venivano notificati all'Ente il 23.11.2001, ed acquisiti al protocollo il 23.11.2001 al n. 20939;

che l'Amministrazione, preso atto del parere espresso dall' l'Ing. Giuseppe Garofano, Capo della Ripartizione dell'U.T.C. del Comune, con delibera di Giunta Comunale n. 347 del 7.12.2001 stabiliva di resistere al predetto ricorso per mezzo dell'Avv. Mario Guglielmi, con studio in Bari, alla Via Andrea da Bari n. 115;

che con sentenza n. 264 depositata in Cancelleria il 24.11.2011 il Giudice del Tribunale di Bari – Sez. Dist. di Putignano, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 271 emesso il 14.11.2001 proposta con atto di citazione notificato il 22.12.2001 dal Comune di Castellana Grotte, nei confronti dell'Ing. Bellino Francesco, così statuiva: *"1. accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto; 2. condanna l'opponente al pagamento in favore del Bellino della somma di € 141.024,17 oltre la maggiorazione del 25% per l'incarico parziale ex art. 18 della tariffa degli ingegneri e degli architetti ed ogni altro accessorio di legge, ossia il 2% per contributo integrativo INARCASSA, il 4% per rivalsa contributo previdenziale INPS ed il 20% per IVA, importo totale che va maggiorato degli interessi al tasso legale dal 27 marzo 2000; 3. condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto dei due terzi delle spese processuali, liquidati in € 5.780,004. compensa fra le parti il restante terzo delle spese processuali; 5. compensa per metà fra le parti le spese di c.t.u. già liquidate con decreto del 18.1.2006."*;

che con nota datata 2.12.2011, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 6.12.2011 al n. 22132, l'Avv. Mario Guglielmi, difensore dell'Ente, trasmetteva la nota fax dell'Avv.

Semeraro nella quale venivano riportate le competenze liquidate in sentenza e i diritti successivi dovuti, nonché lo sviluppo delle somme a corrispondersi da parte del Comune all'Ing. Bellino, pari, complessivamente, ad € 290.690,43, di cui € 281.650,29 a titoli di onorari spettanti all'ing. Bellino a seguito dell'incarico conferitogli ed € 9.040,14 a titolo di rimborso dei 2/3 delle spese legali (così come statuito dal Giudice in sentenza);

che la predetta sentenza veniva notificata all'Ente, in forma esecutiva, il giorno 23.12.2011 ad istanza dell'Avv. Semeraro, in qualità di difensore dell'Ing. Bellino;

che, pertanto, al fine di evitare azioni esecutive nei confronti dell'Ente, con ulteriore aggravio di spese, con deliberazione di G.C. n. 15 del 10.2.2012 veniva riconosciuta legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, derivante dalla sentenza pronunciata dal Trib di Bari – Sez. Dist. di Putignano, nella controversia insorta tra il Comune di Castellana Grotte e l'Ing. Bellino Francesco;

vista la lettera acquisita al protocollo generale dell'Ente il 6.12.2011 al n. 22132 con la quale l'avv. Guglielmi trasmette la nota spese relativa alle competenze professionali spettanti per l'attività difensiva svolta nel giudizio in oggetto, chiedendone il relativo pagamento, e, pari, ad € 18.393,22, somma comprensiva di cap al 4%, iva al 21%, spese, al netto dell'acconto versato a seguito della fattura n. 3/2002, e al lordo della ritenuta d'acconto;

preso atto che l'avv. Guglielmi a seguito della nota del 4.1.2013 prot. n. 268 dell'Ufficio Contenzioso di questo Ente ha provveduto a ridurre il costo del compenso a lui spettante del 15% determinandolo, così, in € 15.708,36 somma comprensiva di cap, iva e spese, al netto dell'acconto versato a seguito della fattura n. 3/2002 e al lordo della ritenuta d'acconto, che qui di seguito si riporta:

- diritti, onorari e spese	€	14.833,15
- a detrarsi acconto fatt. 3/2002	€	516,46
	€	14.366,73
Sconto del 15%	€	2.155,01
	€	12.211,72
Cap 4%	€	488,46
Iva 21%	€	2.667,04
TOTALE	€	15.367,22

al lordo della ritenuta d'acconto

considerato, che la questione è da ritenersi conclusa a seguito della sentenza n. 264/2011 con la quale il Giudice del Tribunale di Bari – Sez. Dist. di Putignano, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 271 emesso il 14.11.2001 proposta con atto di citazione notificato il 22.12.2001 dal Comune di Castellana Grotte, nei confronti dell'Ing. Bellino Francesco, così statuiva: "1. *accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto; 2. condanna l'opponente al pagamento in favore del Bellino della somma di € 141.024,17 oltre la maggiorazione del 25% per l'incarico parziale ex art. 18 della tariffa degli ingegneri e degli architetti ed ogni altro accessorio di legge, ossia il 2% per contributo integrativo INARCASSA, il 4% per rivalsa contributo previdenziale INPS ed il 20% per IVA, importo totale che va maggiorato degli interessi al tasso legale dal 27 marzo 2000; 3. condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto dei due terzi delle spese processuali, liquidati in € 5.780,004. compensa fra le parti il restante terzo delle spese processuali; 5. compensa per metà fra le parti le spese di c.t.u. già liquidate con decreto del 18.1.2006.*";

preso atto che agli atti non risulta alcun preventivo di spesa derivante dall'incarico affidato all'Avv. Mario G. Guglielmi;

considerato, altresì, che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 13/08/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000, per la liquidazione della parcella dell'Avv. Mario G. Guglielmi, difensore dell'Ente;

preso atto che per la presente liquidazione non si è provveduto a richiedere all'A.V.P.C.

il C.I.G. in quanto trattasi di prestazione d'opera intellettuale non configurabile con l'appalto di servizio (così come chiarito nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'A.V.P.C. al punto 4.3. e nella faq aggiornata al 13.11.2011, ai punti A12 e D6);

Richiamata la Determinazione del I Servizio n. 180 del 31.12.2012 avente ad oggetto: *"Impegno di spesa delle note specifiche per incarichi conferiti ai legali dall'Amministrazione Comunale da sottoporre al Consiglio per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio"*.

visto il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento di Contabilità;

vista la Legge n. 136 del 13.8.2010 "Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia";

DETERMINA

1) di prendere atto della sentenza n. 264/2011 pronunciata dal Tribunale di Bari – sezione distaccata di Putignano con la quale, il Giudice adito: *"1. accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto; 2. condanna l'opponente al pagamento in favore del Bellino della somma di € 141.024,17 oltre la maggiorazione del 25% per l'incarico parziale ex art. 18 della tariffa degli ingegneri e degli architetti ed ogni altro accessorio di legge, ossia il 2% per contributo integrativo INARCASSA, il 4% per rivalsa contributo previdenziale INPS ed il 20% per IVA, importo totale che va maggiorato degli interessi al tasso legale dal 27 marzo 2000; 3. condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto dei due terzi delle spese processuali, liquidati in € 5.780,004. compensa fra le parti il restante terzo delle spese processuali; 5. compensa per metà fra le parti le spese di c.t.u. già liquidate con decreto del 18.1.2006."*;

2) di prendere, altresì, atto che l'importo spettante all'Avv. Mario G. Guglielmi, a saldo della predetta controversia, ammonta a complessivi € **15.367,22** e trova imputazione cap. 145.1 epigrafato: *"Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) ed e) del D. Lgs. N. 267/2000* dei Residui passivi 2012 e precedenti, somma già impegnata con Determinazione del I Servizio n. 180 del 31.12.2012;

3) di liquidare e, contestualmente pagare, all'Avv. Mario G. Guglielmi, con studio in Bari, alla via Domenico Nicolai n. 21, la complessiva somma di € **15.367,22**, somma comprensiva di Cap al 4% e di Iva al 21% e al lordo della ritenuta d'acconto

4) di stabilire che alla presente determinazione venga dato adempimento così come indicato nell'art. 35 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 102 del 13.11.1997 e che la stessa viene trasmessa al IV Servizio- Finanziario.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Eseguita revisione finale

Il Redattore
u.s./g.c.

Il Responsabile I Servizio f.f.
f.to Dott.ssa Adriana L.F. Mazzarisi

Visto ai sensi dell'art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 14/08/2013 si attesta la relativa copertura finanziaria.

IMR. 1513/2011-1630/2012
LIR 197/2013 – 586/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n.1371

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 03 ottobre 2013